



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Stefano Petitti	- Presidente -	Sent. n. sez. 117/2019
Mirella Agliastro		U.P. - 29/01/2019
Massimo Ricciarelli		R.G.N. 36598/2018
Ercole Aprile		
Riccardo Amoroso	-relatore-	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. **NA**, nato a **X** il **X** 1975

avverso la sentenza del 13/09/2017 della Corte di Appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;

udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;

udito l'avv. Viviana Maria Fabrizia Labbruzzo, difensore di Andrea Nocco, che ha concluso riportandosi ai motivi ed in subordine chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 16/06/2014 dal Tribunale di Lecce, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di mul-

ta, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, per il reato di cui all'articolo 570, comma 2, cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie **DC** ed alle due figlie minori dal novembre 2010 al 17.02.11.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso **NA** articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 570 cod. pen., e vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà, perché pur essendo stato dato atto della situazione di difficoltà economica del ricorrente gravato da esposizioni debitorie per una apertura di credito di 20 mila euro della Caripa Credit Agricole e per il prestito del fratello di euro 10 mila, è stato escluso che il predetto si sia trovato nell'impossibilità di adempiere sulla base dell'arbitraria ed indimostrata affermazione della disponibilità di somme non risultanti dal conto corrente bancario; si censura, poi, l'omessa valutazione delle due ricariche della carta poste-pay, effettuate il 12 ottobre e l'11 dicembre 2010 dell'importo rispettivamente di 600,00 e 500,00 euro, riferibili agli obblighi di mantenimento, il primo per il mese precedente il periodo in contestazione, il secondo relativo al mese di dicembre del 2010 in cui si afferma, invece, erroneamente che il ricorrente avrebbe omesso di corrispondere alcunchè per le figlie; infine si contesta con ampia dissertazione che non è stata fornita prova della sua possibilità di adempiere.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio per l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e afferenti questioni in fatto.

Essi propongono deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito della sentenza da parte di questa Corte, non consentita in sede di legittimità.

E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).



Le censure dedotte dal ricorrente non evidenziano alcuna palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Le argomentazioni della Corte sono state incentrate sulla mancata allegazione di elementi idonei a far ritenere che l'imputato si sia trovato nell'impossibilità assoluta di versare, nel pur breve periodo di circa quattro mesi, oggetto della contestazione, alcuna somma di denaro, sebbene l'importo di 600 euro al mese dovuto per il mantenimento della moglie e delle due figlie minori, fosse stato stabilito sulla base di un accordo preso in epoca prossima a quello stesso arco temporale considerato nell'imputazione dal novembre 2010 al 17.02.11.

L'assunto della Corte, censurato come illogico dal ricorrente, è che non si possa assimilare una situazione di difficoltà economica-finanziaria transitoria con la condizione di oggettiva impossibilità assoluta ad adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare, richiesta per escludere la sussistenza del reato.

Deve qui richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui le difficoltà economiche in cui versi l'obbligato non escludono la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, qualora non risulti provato che le difficoltà medesime si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità di adempiere, sia pure in parte, la obbligazione, poiché incombe pur sempre all'imputato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere.

Le argomentazioni della sentenza impugnata si saldano con quelle della sentenza di primo grado, con riguardo alla ritenuta assenza di una condizione di oggettiva impossibilità ad adempiere, tenuto conto dell'incontestata titolarità di una piccola impresa per l'installazione di impianti di riscaldamento che godeva di una buona redditività, unitamente alla valutazione della irrilevanza delle difficoltà di liquidità addotte dall'imputato per la mancata riscossione dei propri crediti vantati nei confronti dei propri clienti.

Nessuna illogicità o contraddittorietà è ravvisabile tra la riconosciuta situazione di difficoltà finanziaria e la possibilità di adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare, essendo evidentemente di non univoco significato l'esposizione debitoria per apertura di un credito di 20 mila euro concessa da un istituto di credito in concomitanza del periodo in contestazione, così come il riferimento al prestito di euro 10 mila da parte del fratello, trattandosi di circostanze che, contrariamente a quanto dedotto, dimostrano che l'imputato godeva della possibilità di accesso al credito e quindi disponeva dei mezzi per pagare, essendo dato di comune esperienza che l'accesso al credito, soprattutto se bancario, è indice di affidabilità della solidità economica-finanziaria dell'attività commerciale svolta.



Inoltre, in relazione alla dedotta omissa valutazione delle due ricariche della carta poste-pay, effettuate il 12 ottobre e l'11 dicembre 2010 dell'importo rispettivamente di 600,00 e 500,00 euro, si rileva come il ricorrente ripropone una questione di fatto già affrontata nel giudizio di merito con motivazione coerente alla ravvisata mancanza di prova circa il possesso della carta di credito da parte delle figlie, trattandosi di una carta intestata all'imputato e di cui il predetto soltanto avrebbe avuto la materiale disponibilità. Si tratta, quindi, di motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede.

Manifestamente infondate sono poi le censure addotte sulla assenza di prova dello stato di bisogno delle figlie minorenni, considerato che tale condizione soggettiva è ritenuta presunta in ragione della incapacità del minore a produrre reddito ed essendo altrettanto pacifico che tale condizione non viene meno se l'altro genitore provvede con il proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, poichè l'onere del mantenimento deve essere equamente ripartito tra i genitori.

Il secondo motivo, riferito alla dosimetria della pena è palesemente infondato, oltre che generico.

Il giudice d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti del ricorrente, applicata in misura peraltro molto contenuta e prossima al minimo edittale.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

Considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di un minore si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D. Lgs. 196/03.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 29 gennaio 2019

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Stefano Petitti

